



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 36 Reg.

Del 29/07/2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva ai sensi dell'art. 17 – bis della Legge 26 Maggio 2023 n. 56, di conversione del D.L. 30 Marzo 2023 n. 34.

L'anno duemilaventitrè il giorno **Ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **10:04** e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. **09** del **27/07/2023**, si svolge, in sessione **Urgente**, in **Prima** convocazione, la seduta del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	P
Saccà Giovanni	A	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
Assegnati: 9	Presenti: 8	Assenti: 1	

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 9 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Miano Rosaria.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Longo, Briguglio e Triolo.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge 8/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/200, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Non Favorevole**
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **Non Favorevole**
- Il Revisore dei Conti, parere: **Non Favorevole**

Il Presidente, Natale Ferlito, passa al 3° punto all'o.d.g. " *Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva ai sensi dell'art. 17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023, n. 34.*"

Procede alla lettura del dispositivo della proposta e rileva che i pareri del Responsabile del Servizio finanziario e del Revisore Unico dei conti sono entrambi non favorevoli.

Dà lettura del parere del Revisore Unico, assunto al protocollo dell'ente n. 7635 del 25/07/2023.

La Consigliera Cannavò chiede al Revisore se la valutazione alla base del parere riguarda solo il carico della riscossione coattiva o anche quella volontaria delle ingiunzioni.

Il Revisore Unico, Dott. Rocco Ferraro, precisa che il parere tiene conto della circostanza che, nel caso di adesione alla definizione agevolata degli accertamenti esecutivi, il Comune sarebbe tenuto a versare integralmente, a proprio carico, gli oneri della riscossione al concessionario. Rileva, inoltre, la possibilità che il contribuente, dopo avere ottenuto la definizione agevolata e la rateizzazione, non paghi interamente il tributo dovuto. Evidenzia che, in tal caso, il pagamento anche di un solo euro, non previsto in bilancio, per pagare il concessionario costituirebbe un danno per l'Ente. Il Comune ha l'obbligo di garantire un avanzo disponibile non negativo. Considerato il trend negativo dell'avanzo di amministrazione negli ultimi rendiconti (2019, 2020 e 2021) e in mancanza di informazioni che garantiscano che l'adesione alla definizione agevolata degli accertamenti esecutivi non pregiudichi l'avanzo, non ritiene possibile rendere un parere favorevole. Anche con riferimento alla contribuzione non coattiva, ancora volontaria, pur manifestandosi personalmente favorevole, in via generale, a misure che vanno incontro ai contribuenti, ritiene, tuttavia, che, nel caso concreto di questo Comune, in piano di riequilibrio, l'adesione possa rivelarsi un danno. Prosegue precisando che la rottamazione consentirebbe ai contribuenti di versare solo le somme dovute a titolo di capitale, al netto di interessi, aggi e/o sanzioni, e nel caso specifico di questo Comune, ciò andrebbe a intaccare i residui attivi. La riduzione dei residui attivi influirebbe sul risultato di amministrazione che potrebbe assumere un valore negativo. Sulla base di tali considerazioni, ritiene che il parere non possa che essere negativo, posto che il ruolo del Revisore è quello di tutelare l'Ente.

La consigliera Cannavò rappresenta di aver visionato, insieme alla Responsabile del Servizio finanziario, i dati numerici relativi ai tributi trasmessi al concessionario e quelli ancora da trasmettere, utili ai fini della rottamazione in esame. Rileva che i tributi si riferiscono ad annualità vetuste, in particolare 2016, 2017 e 2018, a rischio di prescrizione, che con le procedure ordinarie probabilmente non verrebbero mai riscosse, causando un danno per l'Ente; ritiene che dare ai contribuenti la possibilità di mettersi in regola senza dover pagare sanzioni e interessi potrebbe facilitare la riscossione.

Il Responsabile del servizio finanziario precisa che i tributi, ancorché vetusti, non sono a rischio di prescrizione, in quanto, essendo stati posti in essere i necessari atti interruttivi, ci sono altri due anni utili per la riscossione e che dovranno andare al coattivo entro dicembre 2023.

Il Revisore ribadisce che i tributi ancora da riscuotere, indipendentemente dal fatto di essere stati trasmessi al concessionario o ancora da trasmettere, sono inseriti nei residui attivi e nel Fondo Crediti di Dubbia esigibilità.

Il Sindaco ritiene che il trend negativo dell'avanzo disponibile di amministrazione non dipenda necessariamente dai residui attivi. Nel bilancio dell'esercizio precedente, l'Ente ha previsto tutti i fondi prescritti dalla vigente normativa e la possibilità di pagare i tributi senza interessi e sanzioni potrebbe portare a una maggiore riscossione con conseguente riduzione dell'importante Fondo posto a salvaguardia

dell'Ente. A suo avviso, l'adesione agevolata potrebbe tradursi in un vantaggio per l'Ente e non in un danno. Ritiene che tutti i presenti sono favorevoli a consentire la rottamazione, ma, comunque, rimane ferma la necessità di evitare un danno all'Ente.

Il Revisore Unico ribadisce che il trend negativo dell'avanzo disponibile di amministrazione nel triennio 2019 – 2021 e l'assenza del rendiconto per l'anno 2022, impongono al Revisore e all'Amministrazione un atteggiamento prudentiale che tenga conto di un eventuale risvolto negativo per l'Ente. In particolare la possibilità di una refluenza negativa sull'avanzo non consente un parere favorevole, nonostante il favore per queste tipologie di misure a livello personale

Il Sindaco rileva che sull'esito della misura influirebbe anche il numero dei contribuenti che chiederebbe di aderire e, soprattutto, il versamento effettivo dei tributi; l'operazione potrebbe rivelarsi un vantaggio in termini di riduzione del FCDE.

Il Consigliere Riggio afferma che il discorso del revisore Unico porterebbe a considerare i contribuenti che non pagano un vantaggio per l'Ente, stante gli interessi e le sanzioni che vengono iscritti in bilancio; ne consegue che si dovrebbe dire grazie ai morosi. Chiede come mai, a distanza di tanto tempo, non si sia già passati alla procedura coattiva. Rileva che dalla documentazione in atti non è possibile individuare la tipologia dei contribuenti morosi, in particolare se riguardino abitazioni o attività alberghiere o commerciali. Ritiene, comunque, alquanto risibile la parte che viene trasmessa al concessionario per la riscossione coattiva. Prosegue affermando che non è possibile avere una stima precisa posto che la maggioranza dei tributi non è stata inviata per la riscossione coattiva e che la mancata trasmissione al concessionario dei carichi relativi al 2016 dimostra la scarsa volontà dell'Ente di riscuotere. Informa di non avere ricevuto, nonostante chieste, informazioni su chi sono i contribuenti morosi, le fasce di tributi e i relativi importi.

Il Sindaco rileva che l'Amministrazione non si è mai permessa di conoscere i nominativi dei contribuenti che non pagano.

Il Consigliere Riggio precisa che di non avere chiesto i nominativi, ma le fasce di riferimento: uso domestico, alberghiero, e così via.

Il Revisore, Dott. Ferraro, ribadisce che la possibilità che i valori dell'avanzo possano essere intaccati, ancorché di un solo euro, possibilità che nel caso del bilancio del Comune è reale, obbliga il Revisore a tenere un comportamento prudentiale e a controllare che lo faccia anche l'Amministrazione; ribadisce che le motivazioni esposte e la mancanza di dati non consentono di rendere un parere favorevole.

Il Consigliere Riggio precisa che la votazione del Consiglio sull'argomento è di natura politica e prescinde dal parere; rileva la necessità di conoscere gli importi cui verrebbe esposto l'Ente. Conclude affermando che, in quanto decisione politica, la minoranza è a favore dell'adesione agevolata.

Il Presidente Ferlito ricorda che in occasione della trattazione del punto dello stralcio parziale delle ingiunzioni in un precedente consiglio il Responsabile del Servizio finanziario aveva quantificato il mancato introito in 45.000 – 50.000 euro circa. Precisa che, nonostante si tratti di una decisione politica, il Consiglio non può assumere decisioni che arrecano un danno alle entrate dell'Ente; non ritiene di potere votare a favore in presenza di un parere negativo reso sia dal Responsabile del servizio finanziario sia dal Revisore Unico dei Conti. Ricorda che, in più occasioni, anche la Corte dei Conti ha sollecitato un comportamento prudente. Ribadisce che, pur essendo un fatto politico, comunque non è conveniente per il Comune.

Esprime rammarico per questa scelta, a suo avviso, obbligata, mentre con piacere avrebbe votato per agevolare i cittadini.

La Consigliera Cannavò rileva che le due misure, quelle relative alle contribuzioni ancora volontarie e quelle coattive, non possono essere valutate allo stesso modo. Con riferimento agli avvisi ancora non trasmessi al concessionario, reputa atteggiamento virtuoso e responsabile anche quello di evitare la prescrizione dei tributi, posto che si tratta di crediti vetusti, evitando così un danno erariale. Ritiene comportamento responsabile aderire alla rottamazione per evitare la prescrizione, tenuto conto che la riscossione non è avvenuta in modo regolare.

Il presidente pone ai voti la sospensione di lavori per dieci minuti

Presenti 8 (Briguglio, Longo, Ferlito, Isaja, Bartorilla, Triolo, Cannavò, Riggio)

Favorevoli: 5 (Briguglio, Longo, Ferlito, Isaja, Bartorilla)

Contrari: 3 (Cannavò, Riggio, Triolo) – Astenuti: 0

A maggioranza dei presenti, espressa in forma palese e per alzata di mano, il Consiglio viene sospeso alla ore 11:07.

Alle ore 11:18 riprendolo i lavori del Consiglio

Presenti 8 (Briguglio, Longo, Ferlito, Isaja, Bartorilla, Triolo, Cannavò, Riggio)

Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire.

Il Presidente, per dichiarazione di voto: evidenzia che il provvedimento in votazione, è di tipo tecnico più che politico, come dimostrano i pareri resi dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Revisore unico; dichiara che voterà contrario in quanto non si è a conoscenza dell'entità del danno derivante dalla definizione agevolata dei tributi già trasmessi al concessionario per la riscossione coattiva e tenuto conto della concreta situazione dell'Ente in piano di riequilibrio.

La consigliera Cannavò per dichiarazione di voto: anticipa che i consiglieri di minoranza voteranno favorevolmente il provvedimento con l'intento di essere vicini alla cittadinanza e di accompagnare i contribuenti verso comportamenti virtuosi; si dispiace che il provvedimento non ottenga la maggioranza.

Si procede, quindi, alla votazione che in forma palese e per alzata di mano ottiene il seguente risultato:

Presenti 8 (Briguglio, Longo, Ferlito, Isaja, Bartorilla, Triolo, Cannavò, Riggio)

Contrari: 5 (Briguglio, Longo, Ferlito, Isaja, Bartorilla)

Favorevoli: 3 (Cannavò, Riggio, Triolo) – Astenuti: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva ai sensi dell'art. 17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023, n. 34", che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale,

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportato;

DELIBERA

Di non approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva ai sensi dell'art. 17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023, n. 34*", allegata alla presente come parte integrante e sostanziale.

La seduta si chiude alle ore 11:22.

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE IN FASE COATTIVA AI SENSI DELL'ART.17- BIS DELLA LEGGE 26 MAGGIO 2023 N.56, DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 MARZO 2023 N.34.

Premesso che la Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall'altro, il magazzino dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a mille euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022;

Dato atto che l'art.1, comma 231, della citata legge n. 197/2022 prevede la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora e altre somme aggiuntive ai sensi di legge;

Richiamato l'art.17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 recante " *Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali* ", convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 n.56, ai sensi del quale, *Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*";

Rilevato che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui

all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;

- la previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è rivolta sia ai contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

Considerato che la misura in parola è volta ad agevolare i contribuenti a sostenere il carico dei tributi locali e a incrementare, di conseguenza, le entrate del Comune anche evitando eventuali contenziosi, onerosi per entrambe le parti ;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 17 bis d.l. 34/20223, inserito dalla legge di conversione n. 56/2023, con il provvedimento che dispone l'applicazione *della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono* stabilisce: a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

Dato atto che il comune di Sant'Alessio Siculo si avvale, per la gestione e la cura della riscossione delle entrate tributarie locali, di concessionari in possesso dei requisiti di legge;

Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 07/07/2023, avente ad oggetto: *“Articolo 17 – bis D.L. 30 marzo 2023 n. 34 “Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate Regionali e degli enti locali” pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023”*;

Ritenuto di aderire alla misura di cui all'art. 17- bis d.l. 34/2023, come convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, consentendo la definizione agevolata di tutte le entrate comunali non riscosse in fase coattiva i cui carichi, oggetto di definizione, sono stati affidati ai Concessionari di cui sopra nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

Atteso che, ai sensi della superiore disciplina normativa, si rende necessario disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati

Visto l'allegato schema di *“regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi” (Allegato “B”*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai fini dell'approvazione del regolamento in oggetto, occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei conti;

PROPONE

1. di prendere atto di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché motivazione del presente atto.
2. Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva (Allegato B).
3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.
4. Di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17bis comma 7 della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 44/1991.

IL PROPONENTE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME PARERE NEGATIVO

Li 21/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela Costantino



REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE NEGATIVO: L'ENTE SI TROVA IN PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro _____

sui seguenti codici e numeri

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 21/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino





**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED
ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	3
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 6 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4
Articolo 8 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i>	4
Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i>	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio, ove previsto.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 1° settembre 2023 comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30 settembre 2023 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il *concessionario* entro il 31 ottobre 2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30 novembre 2023;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 30 novembre 2023 e al 31 dicembre 2023 e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

fra 7635 o.l. 25/7/23

Comune di Sant'Alessio Siculo
Provincia di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig Sindaco
Al Sig, Segretario Comunale
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di Sant'Alessio Siculo

Verbale Parere 30/23

L'anno duemila ventitré il giorno 24 del mese di Luglio, lo scrivente Revisore Unico dei conti del Comune di Sant'Alessio Siculo ha esaminato l'atto istruttorio ;

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE IN FASE COATTIVA AI SENSI DELL'ART.17- BIS DELLA LEGGE 26 MAGGIO 2023 N.56, DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 MARZO 2023 N.34. "

ricevuto a mezzo pec del 21/07/2023 ai fini di espressione del parere di competenza.

Lo scrivente dopo avere analizzato l'atto in oggetto espone quanto segue :

Premesso

che l'ultimo rendiconto approvato riguarda il 2021

che l'ultimo bilancio preventivo approvato riguarda il triennio 2022 / 2024

Considerato

- che con l'adozione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva, l'Ente possa intaccare le parte disponibile del risultato di amministrazione (dovendo riversare oneri di notifica e di riscossione all'Agente della Riscossione) senza avere alcuna certezza dell'incasso effettivo delle entrate;
- considerata anche la possibilità che venga intaccato il volume dei residui Attivi
- che l'Ente si trova in riequilibrio
- l'eseguita della parte disponibile del risultato di amministrazione che ha avuto

Comune di Sant'Alessio Siculo
Provincia di Messina

la seguente evoluzione (2019) € 100.070,56 (2020) € 183.584,59 (2021) € 58.041,73 e che nulla lascia pensare ad una inversione del trend discendente nell'anno 2022

Tutto quanto sopra non permette allo scrivente di esprimere parere positivo sulla


“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE IN FASE COATTIVA AI SENSI DELL'ART.17- BIS DELLA LEGGE 26 MAGGIO 2023 N.56, DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 MARZO 2023 N.34. “

Quanto sopra non limita la capacità statutaria del Consiglio Comunale.

Restando a vostra disposizione, porgo distinti saluti.

Scordia 24/07/2025

IL REVISORE UNICO
f.to Ferraro Rocco



Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to TRIOLLO

Il Presidente

F.to COMERLITO

Il Segretario Comunale

F.to ILLIANO ROSARIA



Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line Il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____ al _____ li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dai _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____